

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I seguenti articoli 2 bis e 9 bis sono inseriti nel regolamento (CEE) n. 296/86:

*« Articolo 2 bis*

Il sistema della sospensione, quale definito all'articolo 1 paragrafo 3, lettera n) del regolamento (CEE) n. 1999/85 è applicabile in tutti i casi. L'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti è giustificata in tutti i casi. »

*« Articolo 9 bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione (1) s'intendono per "prodotti non originari della Comunità" quelli non originari di quella parte della Comunità (nuovo Stato membro o Comunità a Dieci) nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di perfezionamento passivo.

(1) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*